

Allegato "B" allo atto n. 269/637 di Rep.

STATUTO

TITOLO I

DENOMINAZIONE SEDE OGGETTO SOCIALE

Art. 1 - Denominazione

1.1 E' costituita ai sensi e per gli effetti dell'art.113, comma 5 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n.267 una società a responsabilità limitata, denominata "ALTO TREVIGIANO SERVIZI SRL", in sigla "A.T.S. S.R.L.", totalmente partecipata da enti pubblici territoriali ricadenti nell'AATO Veneto Orientale.

1.2 La società è soggetta all'indirizzo e al controllo esercitato dagli Enti soci attraverso l'AATO Veneto Orientale (d'ora in avanti "l'Amministrazione affidante") nelle forme previste dal successivo art. 28 "Del controllo degli Enti soci".

Art. 2 - Sede

2.1 La società ha sede legale nel Comune di Montebelluna (TV).

2.2 La società potrà costituire e/o sopprimere sedi secondarie, uffici, unità locali anche in altri Comuni, purché nel territorio dell'A.A.T.O. Veneto Orientale e previo consenso dell'Amministrazione affidante.

Art. 3 - Oggetto sociale


3.1 La società ha per oggetto l'esercizio delle attività di captazione, adduzione e distribuzione di acqua ad usi civili e diversi, di fognatura e di depurazione che concorrono a formare il servizio idrico integrato come definito dalla legge 5.1.1994, n. 36 e ss. mm. e ii..

3.2. La società può eseguire ogni altra operazione e servizio, anche di commercializzazione, attinente o connessa alle attività di cui punto 3.1,



[Handwritten signatures and scribbles over the stamp and adjacent text]

[Handwritten signature: Antonio Carbono]



compresi lo- studio,- la progettazione e la realizzazione di impianti specifici, sia direttamente che indirettamente.

3.3. La società, in via non prevalente e del tutto occasionale e strumentale per il raggiungimento dell'oggetto sociale, potrà effettuare tutte le operazioni commerciali, finanziarie, industriali, mobiliari e immobiliari, concedere fidejussioni, avalli, cauzioni, garanzie in genere, anche a favore di terzi, nonché assumere, solo a scopo di stabile investimento e non di collocamento sul mercato, sia direttamente, sia indirettamente, partecipazioni in altre società aventi oggetto analogo o affine o connesso al proprio. Tali attività possono essere intraprese unicamente previo riscontro da parte dell'Autorità d'Ambito della relativa coerenza rispetto al carattere in house providing della società, secondo quanto previsto dall'art. 28 del presente statuto. La società è in ogni caso vincolata a svolgere la parte più importante della propria attività con l'Amministrazione affidante e nel territorio di riferimento della stessa.

3.4 La Società provvede agli appalti di lavori, servizi e forniture comunque connessi allo svolgimento dei servizi pubblici svolti in affidamento diretto, secondo le norme ed i principi specificatamente applicabili alle società c.d. in house providing.

Art. 4 - Modalità di affidamento delle attività.

4.1. Nel rispetto dei presupposti di cui all'art.113, comma 5, lett. C) del D.Lgs. 18/8/2000 n.267, trattandosi di società a partecipazione pubblica totalitaria, la stessa può ottenere direttamente l'affidamento della gestione dei servizi e delle attività costituenti la gestione del servizio idrico integrato.

4.2. Il rapporto viene disciplinato con il contratto di servizio che dovrà

tenere conto delle forme di gestione in essere, delle modalità di determinazione e versamento degli eventuali canoni dovuti dalla società, agli enti affidanti, degli obblighi ambientali della società e degli obblighi riguardanti le risorse umane utilizzate.

Art. 5 - Durata

5.1. La durata della Società è fissata fino al 31/12/2060 (trentuno dicembre duemilasessanta) e potrà essere prorogata.

TITOLO II

SOCI- CAPITALE- QUOTE- TRASFERIMENTI-

PRELAZIONE-FINANZIAMENTI

Art. 6 - Soci e domiciliazione

6.1. Possono partecipare alla società solo ed esclusivamente enti pubblici territoriali purché appartenenti al medesimo AATO Veneto Orientale.

6.2. Il domicilio dei soci per quello che concerne i loro rapporti con la Società, a tutti gli effetti di legge, è quello risultante dal libro dei soci.

Art. 7 - Capitale Sociale

7.1 Il capitale sociale è determinato in Euro 2.792.631,00 (duemilionesettecentonovantaduemilaseicentotrentuno/00) diviso in partecipazioni tra i Comuni soci.

7.2. L'Assemblea dei soci può deliberare l'aumento del capitale sociale in una, o più volte ai sensi e per gli effetti dell'art. 2481bis c.c..

7.3. In caso di mancato pagamento delle quote da parte di un socio, trova comunque applicazione la disciplina dettata dalla legge; a carico del socio moroso decorre comunque l'interesse di mora in ragione d'anno pari al doppio dell'interesse legale.

Art. 8 - Partecipazioni

8.1. Le partecipazioni sono trasferibili solo tra gli enti pubblici territoriali ricadenti nell'AATO Veneto Orientale e non sono vincolabili.

8.2. Le partecipazioni non possono essere oggetto di pegno e/o usufrutto in deroga all'art. 2471-bis del c.c.

8.3. In sede di aumento del capitale sociale i soci hanno diritto alla sottoscrizione di partecipazioni di nuova emissione in proporzione al numero di partecipazioni effettivamente possedute, rilevabili dall'iscrizione nel libro dei soci alla data della deliberazione dell'aumento del capitale sociale. Il termine per l'esercizio del diritto di sottoscrizione è fissato dall'Assemblea.

Art. 9 - Fonti di finanziamento

9.1. I finanziamenti effettuati dai soci con obbligo di rimborso da parte della Società potranno essere effettuati solo nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia di raccolta del risparmio tra soggetti diversi dalle banche. Tali finanziamenti si intenderanno infruttiferi di interessi, salva la facoltà delle parti di disporre diversamente.

9.2. Nel rispetto delle disposizioni di legge, la Società può emettere titoli di debito. In tal caso la competenza spetta all'assemblea che delibera con il voto favorevole dei due terzi del capitale sociale anche se la deliberazione è presa in Assemblea di seconda convocazione.

TITOLO III

ORGANI DELLA SOCIETA'

Art. 10 - Organi

10.1. Sono organi della Società: l'Assemblea, il Consiglio di



Amministrazione, l'organo di controllo e/o il Revisore.

Art. 11- Assemblea

11.1 L'Assemblea dei soci è l'organo sovrano della Società. L'assemblea è composta dai Comuni aderenti tramite i legali rappresentanti degli stessi. Le sue deliberazioni prese in conformità alla legge e al presente statuto, obbligano tutti i soci, ancorché non intervenuti o dissenzienti.


Art. 12 - Convocazione delle assemblee

12.1 L'Assemblea è convocata presso la sede della Società, o in altro luogo purché nel territorio dell'AATO Veneto Orientale.

12.2 La convocazione dell'Assemblea è disposta dal Consiglio di Amministrazione, oppure quando ne facciano richiesta i Comuni soci che rappresentino almeno 1/3 (un terzo) del capitale sociale, e che indichino nella richiesta di convocazione gli argomenti da trattare; in caso di impossibilità di tutti gli amministratori o di loro inattività, l'Assemblea può essere convocata dall'organo di controllo se nominato.

12.3 L'avviso di convocazione, da spedire ai soci, agli amministratori ed ai membri dell'organo di controllo, se nominati, a mezzo lettera raccomandata, telegramma, telefax o altro sistema telematico consentito, almeno otto giorni prima dell'adunanza, deve contenere l'indicazione del luogo fissato, il giorno, l'ora, l'elenco delle materie da trattare; dovrà anche indicare altro giorno per l'eventuale seconda convocazione che non potrà avere luogo nello stesso giorno fissato per la prima.

12.4 L'assemblea, potrà validamente riunirsi anche in mancanza delle suddette formalità, qualora sia presente o rappresentato l'intero capitale sociale, tutti gli amministratori e organo di controllo se nominato, o gli



Handwritten signature

Handwritten signature



amministratori e i membri dell'organo di controllo siano informati della riunione e nessuno si opponga alla trattazione degli argomenti. Se gli amministratori o l'organo di controllo, se nominati, non partecipano personalmente all'assemblea, dovranno rilasciare apposita dichiarazione scritta, da produrre al Presidente dell'assemblea e da conservarsi agli atti della società nella quale dichiarano di essere informati su tutti gli argomenti posti all'ordine del giorno e di non opporsi ad essi.

12.5 Le decisioni dell'Assemblea sono tempestivamente comunicate agli Amministratori ed ai membri dell'organo di controllo, se nominati, che sono rimasti assenti nonché, se nominati, al revisore contabile e al rappresentante comune dei possessori dei titoli di debito.

Art. 13 - Intervento a rappresentanza dell'assemblea

13.1 Hanno diritto di intervenire in assemblea i soci, che risultano iscritti nel libro soci, nella persona del legale rappresentante o suo delegato.

13.2 I soci possono farsi rappresentare in assemblea soltanto da altri soci. La rappresentanza deve essere conferita per iscritto e i documenti relativi devono essere conservati dalla società.

13.3 La rappresentanza può essere conferita solo per singole assemblee con effetto anche per le successive convocazioni. Ogni socio non può rappresentare in assemblea più di due soci complessivamente.

13.4 L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione, ovvero in caso di sua assenza o impedimento dal Vice Presidente ove nominato. In caso di assenza o impedimento di entrambi, l'Assemblea designa tra i soci la persona incaricata di presiederla.

13.5 Spetta al Presidente dell'Assemblea:

Constatore la regolare costituzione della stessa ed accertare l'identità e la legittimazione del presenti.

Proporre eventualmente la nomina di tre scrutatori da nominarsi dall'Assemblea.

Dirigere e regolare lo svolgimento dell'assemblea.

Accertare e proclamare i risultati della votazione.

Nominare un segretario anche non socio che provvede alla redazione del verbale delle deliberazioni dell'Assemblea, firmato dal Presidente e dal Segretario. Qualora lo ritenga opportuno, e nei casi previsti dalla legge, il verbale è redatto da un notaio scelto dal Presidente stesso.

Art. 14 - Competenza dell'Assemblea

14.1 L'Assemblea ha competenza sulle materie ad essa riservate dalla legge e dal presente statuto, fra cui:

L'approvazione del bilancio di esercizio e la distribuzione degli utili

L'approvazione della relazione programmatica, dell'organigramma, del piano degli investimenti, dei piani-programma pluriennali, del piano industriale ed i connessi documenti programmatici. L'approvazione dei disciplinari per la gestione dei servizi La carta dei servizi

L'eventuale regolamento operativo della Società

La nomina del Consiglio di Amministrazione.

La determinazione a favore degli Amministratori del compenso, del rimborso delle spese sostenute in ragione del loro ufficio e, qualora lo ritenga opportuno, del trattamento di fine mandato

La nomina del Presidente e degli altri Componenti dell'organo di controllo, del Revisore, determinandone i relativi compensi e l'eventuale loro revoca a

termini di legge

Sulle modificazioni dell'atto costitutivo

Sulla nomina e sui poteri dei liquidatori

14.2 L'Assemblea inoltre delibera:

Sugli ulteriori argomenti sottoposti al suo esame dal Presidente e dal

Consiglio di Amministrazione

Sulle autorizzazioni eventualmente richieste dallo statuto per il compimento

di atti degli amministratori, ferma in ogni caso la responsabilità di questi per

gli atti compiuti

La delega al Consiglio di Amministrazione di effettuare uno o più aumenti

del capitale sociale e l'eventuale emissione dei titoli di debito di cui all'art.

2483 del c.c.

La modifica della clausola di conciliazione stragiudiziale con la

maggioranza di cui all'art. 34, comma 6, del D.Lgs 17/1/2003, n. 5.

14.3 L'Assemblea deve essere convocata dal consiglio di Amministrazione

almeno due volte l'anno, di cui:

la prima entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero entro

180 giorni dalla predetta chiusura quando lo richiedono particolari esigenze

e comunque con i limiti e le condizioni previsti dalla legge

la seconda entro il mese di settembre, affinché i soci siano informati

sull'andamento dell'esercizio, sul piano industriale, sui documenti

programmatici, sui disciplinari di servizio e per quant'altro attenga

all'impatto sulla gestione operativa.

Art. 15 - Quorum costitutivi e deliberativi

15.1 L'Assemblea delibera in prima convocazione con il voto favorevole di



tanti soci che rappresentino la maggioranza del capitale sociale ed in seconda convocazione con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino oltre il terzo del capitale sociale,

15.2 L'Assemblea, per le decisioni che riguardano:

modificazioni dello statuto;

il compimento di operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale o una rilevante modificazione dei diritti dei soci;

la nomina dei liquidatori e la determinazione dei criteri di svolgimento della liquidazione;

delibera in prima convocazione con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino almeno i due terzi dei soci stessi e del capitale sociale ed in seconda convocazione con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino la maggioranza dei soci medesimi e del capitale sociale.


Art. 16 - Amministrazione

16.1 La società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione di 5 (cinque) membri, compreso il Presidente.

16.1 bis Nel rispetto della L. 135/2012, la composizione dovrà assicurare la presenza di almeno tre dipendenti delle amministrazioni titolari delle partecipazioni o dei poteri di indirizzo e vigilanza.

Per quanto riguarda, le situazioni di inconfiribilità e/o incompatibilità che possono interessare i componenti del consiglio d'amministrazione trovano applicazione le disposizioni di legge e di regolamento tempo per tempo vigenti.

I candidati dovranno far pervenire presso la sede della società il proprio curriculum vitae almeno tre giorni prima del giorno fissato per l'assemblea



NOTAIO IN CARICA
TRIBUNALE DI PALERMO

Luigi De Stefano

deputata all'elezione dell'organo amministrativo.

16.1 ter Nel rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente in materia di equilibrio tra i generi, la società assicura il rispetto della composizione degli organi di amministrazione secondo quanto previsto dalla legge 12 Luglio 2011 n. 120 e dal regolamento emanato in attuazione dell'art. 3, comma 2, di cui al DPR 30.11.2012 n. 251. Per il primo mandato la quota riservata al genere meno rappresentato è pari ad almeno un quinto del numero dei componenti dell'organo e successivamente secondo modalità tali da garantire che il genere meno rappresentato ottenga almeno un terzo dei componenti dell'organo. Qualora dall'applicazione di dette modalità non risulti un numero intero di componenti degli organi di amministrazione appartenenti al genere meno rappresentato, tale numero è arrotondato per eccesso all'unità superiore.

16.2 Se per qualsiasi causa viene meno la maggioranza dei componenti il Consiglio di Amministrazione decade l'intero Consiglio.

Spetterà ai soci con propria decisione procedere alla nomina del nuovo organo amministrativo. Nel frattempo il Consiglio decaduto potrà compiere i soli atti di ordinaria amministrazione.

16.3 Gli Amministratori, per quanto non disposto dagli art. 2475-ter e 2476 del c.c., sono soggetti al rispetto degli art. 2390-2391-2392 del c.c.

Art. 17- Cariche sociali - durata -cessazione

17.1 Il Consiglio di Amministrazione dura in carica tre esercizi ed è rieleggibile.

17.2 La scadenza della carica del Consiglio di Amministrazione avviene in coincidenza con l'approvazione da parte dell'Assemblea del bilancio relativo

all'ultimo esercizio della sua carica.

Art. 18 - Riunioni del Consiglio di Amministrazione

18.1 Il Consiglio di Amministrazione:

Si raduna almeno una volta al mese, nella sede legale della Società oppure altrove, purché in Italia, tutte le volte che il Presidente lo giudichi necessario ovvero quando sia fatta domanda scritta al Presidente da almeno due dei suoi componenti.

Viene convocato dal Presidente con lettera raccomandata, telegramma o telefax, o con idonei mezzi telematici, da spedirsi almeno tre giorni liberi prima delle adunanze, a ciascun Amministratore e membro effettivo dell'organo di controllo o Revisore se nominati. In caso di urgenza il Consiglio di Amministrazione può essere convocato con gli stessi mezzi, con un preavviso di almeno 24 ore prima della data fissata per la riunione.

E' regolarmente costituito anche in mancanza delle suddette formalità qualora, siano presenti tutti i suoi componenti, e se nominati, i membri dell'organo di controllo.

E' presieduto dal Presidente o, in caso di assenza e/o impedimento dal Vice Presidente.

Art. 19 Costituzione e deliberazioni del Consiglio di Amministrazione

19.1 Il Consiglio di Amministrazione è validamente costituito con la presenza della maggioranza degli Amministratori in carica e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei componenti.

19.2 I Consiglieri non possono farsi rappresentare.

19.3 In caso di parità di voti, prevale la decisione che ha riportato il voto favorevole del Presidente o di chi presiede il Consiglio di Amministrazione.

Art. 20 - Poteri del Consiglio di Amministrazione

20.1 Il Consiglio di Amministrazione è investito, salve tuttavia le limitazioni previste dal presente statuto in merito al controllo analogo esercitato dagli Enti soci attraverso l'Amministrazione affidante, dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della società, senza eccezione di sorta e più segnatamente gli sono conferite tutte le attribuzioni necessarie al raggiungimento degli scopi sociali che non siano, per legge o Statuto, riservati all'Assemblea e/o ai soci, ivi compresa la predisposizione dei progetti industriali, dei piani di sviluppo, economico e finanziari, i programmi annuali, la nomina di un comitato tecnico - scientifico.

20.2. Il Consiglio di Amministrazione può delegare parte dei suoi poteri a norma e con i limiti di cui all'art. 2381 c.c. ad un comitato esecutivo composto da alcuni dei suoi componenti ovvero ad uno o più dei propri componenti, anche disgiuntamente. Il comitato esecutivo ovvero l'amministratore o gli amministratori delegati, potranno compiere tutti gli atti di ordinaria o straordinaria amministrazione che risulteranno dalla delega conferita dal Consiglio di amministrazione con le limitazioni e le modalità indicate nella delega stessa, salve tuttavia le limitazioni previste dal presente statuto in merito al controllo analogo esercitato dagli Enti soci attraverso l'Amministrazione affidante.

Art. 21- Rappresentanza sociale

21.1 Il Presidente del Consiglio di Amministrazione ha la rappresentanza legale della Società di fronte ai terzi ed in giudizio per ogni ordine di giurisdizione ed anche per giudizio di revocazione e cassazione.

21.2 Il Vice- Presidente, se nominato, sostituisce il Presidente in caso di



assenza impedimento e in tali circostanze ha i medesimi poteri.

21.3 La rappresentanza spetta anche agli amministratori delegati nei limiti dei poteri loro conferiti.

Art. 22 - Organo di controllo - Revisione legale dei conti

22.1 Nei casi previsti dall'art. 2477, commi II e III C.C. la società nomina un organo di controllo, collegiale cui è affidata anche la revisione legale dei conti, il tutto nei limiti e con l'osservanza delle restanti disposizioni di cui all'art. 2477 C.C.

La retribuzione annuale dell'organo di controllo è determinata dai soci all'atto della nomina per l'intero periodo di durata del suo ufficio.


22.2 In alternativa all'organo di controllo, la revisione legale dei conti della società può essere esercitata da un Revisore legale.

Il corrispettivo del revisore è determinato dai soci all'atto della nomina per l'intero periodo di durata del suo ufficio.

L'incarico ha la durata di tre esercizi, con scadenza alla data della decisione dei soci di approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio dell'incarico.

22 bis Nel rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente in materia di equilibrio tra i generi, la società assicura il rispetto della composizione degli organi di controllo secondo quanto previsto dalla legge 12 Luglio 2011 n.

120 e dal regolamento emanato in attuazione dell'art. 3, comma 2, di cui al DPR 30.11.2012 n. 251. Per il primo mandato la quota riservata al genere meno rappresentato è pari ad almeno un quinto del numero dei componenti dell'organo e successivamente secondo modalità tali da garantire che il genere meno rappresentato ottenga almeno un terzo dei componenti dell'organo. Qualora dall'applicazione di dette modalità non risulti un



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

numero intero di componenti degli organi di controllo appartenenti al genere meno rappresentato, tale numero è arrotondato per eccesso all'unità superiore.

Art. 23 - Direttore

23.1. Agli uffici della Società, ove le dimensioni lo richiedano, può essere preposto un Direttore nominato dall'Assemblea dei soci, su proposta del Consiglio di Amministrazione; all'Assemblea dei soci compete altresì la revoca, la sospensione, la rimozione e la cessazione dall'incarico. Le modalità di assegnazione dell'incarico, la determinazione dei compensi e la durata in carica comunque a tempo determinato, saranno disciplinate dal contratto.

23.2. IL Consiglio di Amministrazione può attribuire puntuali poteri al Direttore rilasciando anche procure speciali per determinati atti o categorie di atti.

23.3. Il Direttore conferisce al Consiglio di Amministrazione sull'attività espletata con cadenza da quest'ultimo stabilita.

TITOLO IV

ESERCIZIO SOCIALE E BILANCIO

Art. 24 - Esercizio sociale

24.1. Gli esercizi sociali hanno inizio il primo gennaio e si chiudono il 31 dicembre di ogni anno.

Art 25 - Bilancio- Destinazione degli Utili -Ripiano delle perdite

25.1 Alla fine di ogni esercizio il Consiglio di Amministrazione redige il bilancio formato dal conto economico, dallo stato patrimoniale e dalla nota integrativa, oltre alla relazione sulla gestione prevista dalla legge, da

sottoporre all'Assemblea entro il termine previsto dall'art. 14.3 del presente statuto.

25.2. E' fatto divieto di distribuire acconti sugli utili. L'eventuale distribuzione ai soci degli utili realmente conseguiti e risultanti da bilancio regolarmente approvato sarà effettuata con modalità e termini fissati dall'assemblea.

25.3. In caso di perdita di esercizio gli Organi della società assumeranno i provvedimenti previsti per legge.

TITOLO V

NORME FINALI

Art. 26 - Scioglimento e liquidazione

26.1. Addivenendosi in qualsiasi tempo e per qualsiasi causa allo scioglimento della Società, l'Assemblea stabilisce le modalità della liquidazione e la nomina di uno o più liquidatori, determinandone le attribuzioni, i poteri e i compensi attenendosi alle disposizioni di legge.

Art. 27 - Recesso

27.1. Il socio può recedere dalla Società nei casi previsti dalla legge.

Art 28 -Del controllo degli Enti soci

28.1 Il controllo sulla società riguarda i servizi alla stessa affidati dall'Autorità d'Ambito, anche al fine di assicurarne la correttezza, la trasparenza, l'efficienza e l'economicità della gestione amministrativa e finanziaria, nonché la definizione delle strategie e degli indirizzi dell'attività sociale al fine di garantire un controllo preventivo e successivo, diretto e indiretto dei servizi affidati. Tale controllo viene esercitato dagli Enti soci -oltre che mediante le specifiche competenze riservate dall'art 14 del

presente statuto all'assemblea - attraverso l'Autorità d'Ambito.

28.2 L'assemblea dell'AATO è sede di informazione e di consultazione tra i soci e costituisce lo strumento per il coordinamento amministrativo di tutti i Comuni che partecipano alla Società ed esercitano su di essa, attraverso l'Autorità d'Ambito, un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi.

28.3 Devono essere preventivamente comunicati all'Autorità d'Ambito l'ordine del giorno dell'Assemblea societaria ove permettere all'Amministrazione affidante di proporre modifiche o integrazioni relative ad argomenti connessi all'erogazione di uno o più servizi affidati alla Società. A tali fini il Presidente del Consiglio di amministrazione trasmette all'Amministrazione affidante l'ordine del giorno almeno 7 giorni prima della seduta,

28.4 All'Amministrazione affidante compete l'autorizzazione preventiva dei seguenti atti della Società:

a) relazione programmatica, organigramma, piano degli investimenti, piani - programma pluriennali;

b) atti o fatti che comportino o da cui possa derivare un impegno finanziario di valore superiore a € 5.000.000,00 (cinquemilioni/00) e salvo si tratti di interventi inseriti nei piani di cui al comma 3 lett. a) del presente articolo che costituiscono diretta attuazione di quanto previsto da atti di programmazione dell'Autorità d'Ambito o di pagamenti di natura obbligatoria;

c) modifiche statutarie e altri atti o fatti che possano essere causa della perdita dei requisiti necessari per il mantenimento dell'affidamento in house;



d) disciplinari per la gestione del servizi.

28.5 A tal fine la Società metterà tempestivamente a disposizione dell'Autorità d'Ambito gli atti che necessitano del suddetto parere. In ogni caso, il bilancio deve essere comunicato dalla Società all'AATO, con la relazione, almeno trenta giorni prima di quello fissato per l'assemblea che deve discuterlo.

28.6 All'Autorità d'Ambito compete, infine, l'esercizio dell'attività di vigilanza e di controllo sulla Società anche al fine di verificare l'efficienza e l'economicità della gestione, nonché lo stato di attuazione degli obiettivi risultanti dagli atti di programmazione della società, attraverso:

a) l'audizione almeno una volta all'anno avanti all'assemblea dell'AATO del Presidente del consiglio di amministrazione della Società ovvero di un suo delegato;

b) l'esercizio dei poteri di cui al comma 2 dell'art. 2476 c.c, salvo l'esercizio da parte di ciascun socio;

c) comunque, la richiesta ai competenti organi della Società di esibizione e trasmissione di atti e documenti inerenti all'attività di erogazione dei servizi affidati ovvero a specifici atti o fatti che abbiano inciso, o che siano capaci di incidere, sul conseguimento degli standard di qualità, quantità e fruibilità dei medesimi servizi pubblici.

Art. 29 - Controversie societarie: conciliazione stragiudiziale

29.1. Tutte le controversie tra soci, tra soci e società, nonché quelle promosse da e nei confronti di amministratori, liquidatori e membri dell'organo di controllo, comunque relative al rapporto sociale saranno risolte in via definitiva in conformità al Regolamento di



mediazione/arbitrato di Curia Mercatorum.

Il Tribunale arbitrale sarà integralmente nominato dalla Corte per la Risoluzione delle Controversie di Curia Mercatorum.

29.2 Le modifiche del contenuto della presente clausola devono essere approvate con delibera dei soci con la maggioranza prevista dall'art. 34, comma 6, del D.Lgs. 17/1/2003, n.5.

Art. 30 - Foro competente

30.1. Qualsiasi controversia, non passibile di clausola di conciliazione, che dovesse insorgere tra i soci, gli amministratori, i membri dell'organo di controllo, il revisore contabile/società di revisione, i liquidatori e la società oppure tra i soci, ivi compresa anche l'esistenza, la validità, l'efficacia, l'interpretazione e l'esecuzione del presente statuto, sarà demandata al giudizio del Foro ove ha sede legale la società.

Art. 31 Computo dei termini

31.1. Tutti i termini previsti dal presente statuto vanno computati con riferimento al concetto di "giorni liberi", con ciò intendendosi che non si considera, al fine del valido decorso del termine prescritto, nè il giorno iniziale nè quello finale.

Art. 32 - Patti parasociali

32.1 I patti, in qualunque forma stipulati, devono essere comunicati alla società e dichiarati in apertura di ogni assemblea.

Art. 33 - Rinvio alla legge

33.1 Per tutto quanto non è espressamente contemplato nel presente Statuto, si applicano le disposizioni del c.c. e delle leggi vigenti in materia.

M. M. Barb
Giuseppe P. ...
L. W. ...

[Handwritten signature]

